

Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Carla Maria Bianchini	Presidente
Dott. Giorgio Pietro Mariani	Consigliere
Dott.ssa Fiorella Perna	Giudice A. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1969/2015, discussa all'udienza collegiale del 10/5/2018 e promossa

DA

F. **S.P.A** (c.f.) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti TOSI PAOLO, UBERTI ANDREA e BATTAGLIA LEONARDO (BTTLRD58D06E469I) ed elettivamente domiciliata in VIA PALEOCAPA 6 MILANO, presso lo studio dei difensori

APPELLANTE

CONTRO

G. , (c.f.) rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSHI NYRANNE, PALMIERI DANIELA (PLMDNL72S68C794D) ASSAEL IVAN (SSLVNI73D17F205V) ed elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI, 31 20123 MILANO , presso lo studio dei difensori

APPELLATA

G **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

APPELLATA – CONTUMACE

M. **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

APPELLATA-CONTUMACE

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE: come da ricorso introduttivo

PER L'APPELLATA G. : come da memoria difensiva

PER L'APPELLATA G. S.R.L.:



PER L'APPELLATA M.- S.R.L. -**MOTIVI IN FATTO**

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto la domanda della sig.ra

G che -quale dipendente di G

s.r.l. con mansioni di addetta alle pulizie ed inquadrata nel livello H del ccnl 2012 attività ferroviarie-, era stata occupata presso il Lotto 2 del Gruppo Ferrovie dello Stato di Milano, nell'ambito dell'appalto di servizi di pulizia di cui era committente la F' S.p.a. e che aveva chiesto la condanna di G

s.r.l., nonché, in solido ed ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, di M. ..

S.r.l. e di F. S.p.a. al pagamento delle

retribuzioni insolute di marzo, aprile e maggio 2013, nonché delle somme vantate a titolo di tfr.

Il primo giudice ha illustrato i rapporti intercorsi tra le convenute, premettendo che G. s.r.l. aveva fatto parte di un'associazione

temporanea d'impresе la cui capogruppo era M.

S.r.l. e che detta associazione aveva ricevuto in appalto da F' S.p.a. i servizi di pulizia su cui era occupata la lavoratrice e, a fondamento della decisione, ha assunto l'inapplicabilità al contratto di specie della speciale normativa dettata per le pp.aa., giusta la quale alle amministrazioni pubbliche non si applica la responsabilità solidale del committente disposta dal citato art. 29.

Avverso detta decisione ha interposto appello F' S.p.a. lamentando l'erroneità della decisione atteso che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 29 d.lgs. 276/03, rileverebbe non già la natura del soggetto committente, ma la disciplina applicata all'appalto che, nel caso di specie, era quella di cui al d.lgs. 163/06 (codice appalti pubblici).

Secondo l'assunto dell'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere l'assimilazione di F' S.p.a. alle pubbliche amministrazioni, siccome società obbligata ad applicare il codice degli appalti pubblici e, conseguenzialmente, ritenere inapplicabile l'art. 29, vista l'espressa esclusione delle pp.aa. dall'ambito dei soggetti cui la norma è diretta.

Inoltre, ha ulteriormente lamentato l'appellante, all'appalto in questione doveva applicarsi il dettato normativo di maggior favore al lavoratore di cui all'art. 18, comma 6 D.lgs. 163/06, che consente di ottenere direttamente dal committente l'adempimento dell'obbligazione retributiva evasa dall'esecutore o dal subappaltatore.

Nel giudizio così instaurato si è costituita la sig.ra G difendendo la conformità a diritto dell'impugnata sentenza, mentre sono rimaste contumaci le altre due società, sebbene regolarmente evocate in giudizio.

All'udienza del 10.5.2018, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI IN DIRITTO

L'appello è infondato.



Il gravame poggia sull'assunto che all'appellante non potrebbe applicarsi il disposto di cui all'art. 29 predetto, siccome società soggetta alla normativa di cui al D.lgs. 163/06.

Più in particolare, l'appellante ritiene che l'assoggettamento alle procedure di evidenza pubblica di cui al detto D.lgs. 163/06 valga ad estendere anche alle società private il divieto di applicabilità dell'art. 29, ivi espressamente posto per le pubbliche amministrazioni.

La tesi sostenuta dall'appellante è stata disattesa dalla Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 10731/16, dopo aver dato atto che per la p.a. e per i contratti di appalto dalla stessa direttamente stipulati, l'art. 29 è sicuramente inapplicabile, prosegue affermando l'inesistenza di analogo divieto per i soggetti privati, tra cui deve annoverarsi T. spa e le società del gruppo, cui pure si applica il codice dei contratti pubblici nella qualità di ente aggiudicatore e tanto secondo la definizione di cui all'art. 3, co 29, D.lgs. 163/06.

Anzi, secondo la S.C., detta normativa è integrabile e compatibile con disposizioni ad essa esterne, tra cui il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29.

Detta sentenza, che il collegio condivide e dalla quale non intende discostarsi, può riportarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. ad integrazione della motivazione sopra estesa: *"Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6 e D.P.R. n. 207 del 2010, art. 5, per la soggezione di T. spa al regime di responsabilità previsto dal codice di disciplina degli appalti pubblici, è infondato.*

Esso pone la questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell'occupazione e del mercato del lavoro e quindi della tutela delle condizioni dei lavoratori (D.Lgs. n. 276 del 2003) e dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e dei relativi regimi di responsabilità: solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali da questo dovuti ai suoi lavoratori dipendenti (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2); diretta dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e solidale con i subappaltatori per i loro per l'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di esecuzione delle prestazioni (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6) e sostitutiva del committente (stazione appaltante) in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e dell'appaltatore (D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4 e 5, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti, pubblici).

Come noto, la questione è stata risolta negativamente da un recente arresto di questa Corte (Cass 7 luglio 2014, n. 15432) in riferimento alle pubbliche amministrazioni (nel caso di specie: ministero della giustizia)"

" Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,



industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale").

Ma un analogo divieto di applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 non esiste nei confronti dei soggetti privati, quale T s.p.a., cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella sua qualità di "ente aggiudicatore", secondo la definizione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 29 (nel campo dei servizi ferroviari in base all'allegato 6 D ed ai fini dell'applicazione della parte 3, artt. 206 ss., secondo la previsione dell'art. 3, comma 30 D.Lgs. cit.) e quindi anche l'art. 118, comma 6, neppure essendo la norma in esame stata abrogata dall'art. 256 D.Lgs. cit."

"Sicchè, ben a ragione si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 a quei soggetti privati, quale T s.p.a., anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti.

Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline".

L'orientamento di cui è espressione lo stralcio di sentenza sopra testualmente riportato è ormai consolidato e costantemente ribadito da questa Corte (ex plurimis: 252/2017) e, per inciso, anche gli ermellini, con la più recente decisione n. 10777/17 hanno affermato il seguente principio: *"In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie T s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti."*

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il collegio ritiene che non residuino margini all'accoglimento dell'appello.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14, in ragione del valore e della complessità della lite, come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1969/15 del Tribunale di Milano e condanna l'appellante al pagamento in favore di G delle spese del grado che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei difensori, avv. Moshi, avv. Assael, avv. Palmieri.

Nulla sulle spese del presente giudizio tra F spa e le altre due appellate;

Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12.



Milano, 10.5.2018.
IL GIUDICE A. REL.
FIORELLA PERNA

IL PRESIDENTE
CARLA BIANCHINI



